

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

328.

5 AGOSTO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono il Ministro del tesoro Ferrari Aggradi ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Picardi e per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1783), d'iniziativa dei deputati Villa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, iniziato in sede referente nella seduta del 3 corrente.

Dopo una breve illustrazione del relatore alla Commissione, senatore Schiavone, l'articolo 1 viene approvato con un emendamento proposto dal senatore Volgger, tendente a precisare che tutti i benefici previsti dalla

legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano anche ai cittadini indicati nella legge 2 aprile 1958, n. 364.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo 2; il senatore Pennacchio propone che il secondo comma sia sostituito da un emendamento tendente a precisare ulteriormente i limiti di applicabilità e di efficacia della valutazione prevista nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Dopo interventi del senatore Arena, sostanzialmente favorevole alla proposta, il senatore Pennacchio ribadisce ulteriormente l'esigenza di modificare il secondo comma, per evitare inconcepibili discriminazioni; infine la Commissione, dopo un intervento del presidente Tesauro respinge — con l'astensione dal voto del rappresentante del Gruppo comunista — la proposta di modificazione del senatore Pennacchio ed approva l'articolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Al primo comma dell'articolo 3 il senatore Arena propone un emendamento aggiuntivo tendente a precisare che la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta », cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, numero 336, deve intendersi quella eventual-

mente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; messo ai voti, l'emendamento aggiuntivo è accolto.

Altro emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3 — tendente a precisare che negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi — proposto dalla Sottocommissione incaricata, nella seduta del 3 corrente, di approfondire lo studio del provvedimento — viene approvato senza dibattito.

Al secondo comma parimenti senza dibattito, la Commissione approva altresì un emendamento aggiuntivo proposto dal Governo nel quale si prescrive che ciascun beneficio previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, può essere goduto una sola volta.

Infine, approvato un altro emendamento aggiuntivo proposto dal Governo al quarto comma dello stesso articolo, (con il quale si stabilisce che gli aumenti periodici di stipendio derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 336 sopra citata non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi e che, in quest'ultimo caso, gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato), la Commissione approva l'articolo 3 con le modificazioni suddette.

Sul primo comma dell'articolo 4, che il Governo ha proposto di sopprimere, si apre poi un ampio dibattito, cui partecipano il ministro Ferrari Aggradi (che illustra i motivi di fatto e di diritto che l'hanno indotto a proporre la soppressione della norma) il Presidente, il relatore Schiavone ed i senatori Galante Garrone, Gianquinto, Borsari, Treu, Venanzi, Tanucci Nannini, Bissori, Del Nero; al termine su proposta del

ministro Ferrari Aggradi, che non insiste nell'emendamento soppressivo, il primo comma dell'articolo viene sostituito da altro, nel quale si precisa che il collocamento a riposo anticipato previsto nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma. Un emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Venanzi al comma sostitutivo presentato dal Governo, tendente a limitare agli autoferrotramvieri l'efficacia della norma, non viene accolto dalla Commissione, che approva invece un terzo emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Del Nero, con il quale si prescrive che il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbreviato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

Approvati quindi il secondo e il terzo comma dell'articolo senza modificazioni, la Commissione decide di aggiungere un quarto comma, con il quale si prevede che per il personale dipendente dagli enti indicati all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata, nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 759.

Si passa quindi ad esaminare un articolo aggiuntivo 4-bis, proposto dal Governo, con il quale si stabilisce che le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili, e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o conti-

nuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra; orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate; tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746; la disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

Senza dibattito, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo nel testo proposto dal Governo.

Vengono altresì approvato l'articolo 5, con modificazioni al secondo ed al terzo comma, ed un articolo aggiuntivo 5-bis proposto dal Governo, nel quale si indicano le fonti di copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis; si decide inoltre che in sede di coordinamento gli articoli 5 e 5-bis verranno unificati.

In conseguenza delle modificazioni apportate viene anche modificato il titolo del disegno di legge, che risulta così formulato: « Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

Dopo che il senatore Treu ha preannunciato di voler ritirare alcuni disegni di legge di sua iniziativa assegnati a diverse Commissioni ed aventi lo stesso oggetto di talune disposizioni contenute nel provvedimento, il senatore Volgger esprime vivo compiacimento per l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo da lui proposto all'articolo 1.

Successivamente il senatore Borsari, a nome del Gruppo comunista, dichiara che si asterrà dal votare il disegno di legge nel suo complesso perchè lo considera carente sotto molti aspetti e sotto altri restrittivo rispetto alla legge n. 336 del 1970.

A nome del Gruppo della democrazia cristiana, il senatore Del Nero preannuncia invece voto pienamente favorevole al provvedimento; inoltre, manifesta viva soddisfazione

ed apprezzamento per l'impegno del ministro Ferrari Aggradi nell'affrontare i complessi problemi che il provvedimento investe e soprattutto nel garantire l'immediata applicazione delle norme in esso contenute.

Il senatore Righetti, a nome del Partito socialista italiano, si associa, mentre il presidente Tesauro, rendendosi interprete del convincimento unanime della Commissione, fa voti affinché il Ministro del tesoro possa in concreto rendere operanti le norme in discussione, superando gli ostacoli derivanti da interpretazioni restrittive, talvolta chiaramente dilatorie.

Dal canto suo il sottosegretario per la difesa Guadalupi, a nome del Ministro, esprime il pieno assenso e al soddisfacimento delle Forze armate per l'avvenuta estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 — con le stesse decorrenze indicate nell'articolo 6 della legge stessa — agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo rispondenti a particolari requisiti; conclude ricordando che l'estensione in parola ha formato oggetto (in data 21 maggio 1970) di apposito ordine del giorno votato dalla 1^a Commissione del Senato e dando atto al Ministro del tesoro del particolare impegno con il quale ha sostenuto gli emendamenti del Governo, con innegabili vantaggi per la normativa in esame.

Infine, dopo che il senatore Pennacchio ha preannunciato il proprio voto favorevole, avendo egli superato, in considerazione dei voti espressi dalla Commissione, le residue perplessità, il disegno di legge viene approvato nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro avverte che i disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, sui quali la Commissione, data l'ora tarda e le votazioni in Assemblea, non può soffermarsi, verranno iscritti ai primi punti dell'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione stessa.

La seduta termina alle ore 15.

**LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE
E MARINA MERCANTILE (7^a)**

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1971

*Presidenza del Presidente
TOGNI*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per
la marina mercantile Cavezzali e Cervone.*

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Provvidenze a favore del porto di Trieste** » (1753),
approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Genco, chiarendo che il contributo a favore dell'ente autonomo del porto di Trieste viene concesso sia per ripianare il disavanzo pregresso (cioè accertato alla fine della gestione dell'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste, poi trasformata in ente portuale), sia per fronteggiare la pesante situazione finanziaria che è venuta aggravandosi nell'anno in corso a seguito dei rilevanti aumenti di oneri finanziari e del conseguente sempre più marcato squilibrio tra entrate e spese. Conclude invitando la Commissione ad accogliere il disegno di legge

Prende quindi la parola il senatore Sema, il quale, dopo essersi diffuso sulla gravità della situazione in cui versa il porto di Trieste (il cui traffico — salvo per quanto riguarda il petrolio che non dà alcun vantaggio economico — è sceso ai livelli di cinquanta anni orsono), esprime una vivace critica sulla politica portuale seguita dai numerosi ministri sinora succedutisi nel Dicastero della marina mercantile e dichiara che si asterrà dal presentare emendamenti, pur necessari, per evitare ritardi all'iter di un provvedimento che dà un po' di respiro all'asfittica economia portuale di Trieste.

Dopo un intervento del senatore Abenante, il quale fa presente l'esigenza di avviare un dibattito in Commissione, con la partecipazione del rappresentante del Governo, sul-

la ristrutturazione degli enti portuali, nel quadro della nuova organizzazione regionale, conclude il dibattito, replicando brevemente agli oratori intervenuti, il sottosegretario Cervone, che si associa all'invito del relatore per una sollecita approvazione del disegno di legge.

Senza ulteriore discussione, con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista, sono approvati i tredici articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Poerio chiede che l'Ufficio di Presidenza della Commissione sia convocato prima delle ferie estive per concordare il programma dei lavori alla ripresa autunnale, con particolare riguardo, previe intese con la Commissione agricoltura, alla conclusione dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo.

Il Presidente si riserva di decidere.

La seduta termina alle ore 9,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA
VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI**

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1971

*Presidenza del Presidente
DOSI*

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Il presidente Dosi, su richiesta del deputato Di Giannantonio, procede alla verifica del numero legale, constatandone la mancanza.

Il Presidente sospende la seduta per un'ora. Alla ripresa, viene nuovamente constatata la mancanza del numero legale.

Dopo brevi interventi di ordine procedurale dei senatori Fermariello e Spigaroli e dei deputati di Giannantonio e Galluzzi, viene dato mandato al Presidente — su proposta dell'onorevole Galluzzi — di fissare la data e l'ora della seduta successiva.

La seduta termina alle ore 12.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Benedetto, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sugli emendamenti al disegno di legge:

« Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1783), di iniziativa dei deputati Villa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 1^a Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**6^a Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti)

*Venerdì 6 agosto 1971, ore 9**In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

8^a Commissione permanente

(Agricoltura e foreste)

*Venerdì 6 agosto 1971, ore 8,30**In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della pro-

prietà coltivatrice (1850) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MAZZOLI e BALDINI. — Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato (1627).

2. FERRI ed altri. — Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali (1553).

3. CIPOLLA ed altri. — Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici (1650).

SCARDACCIONE e COPPOLA. — Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati (1655).

VIGNOLA ed altri. — Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta (1722).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Venerdì 6 agosto 1971, ore 9**In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (1787).

2. Deputato IANNIELLO. — Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadri nel ruolo organico (1635) (Approvato dalla Camera dei deputati).